

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2008 , n. 82

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

In vigore dal 20 maggio 2008

...omissis...

Capo V

Strumenti finanziari

17. *Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese.*

1. La Sezione speciale istituita dall'*articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153*, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200*, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni ⁽³⁹⁾.

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

4-*bis*. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA,

salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4 ⁽⁴⁰⁾.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonché di quelle previste in attuazione dell'*articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie ⁽⁴¹⁾.

5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'*articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468*. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978* ⁽⁴²⁾.

5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento ⁽⁴³⁾.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il *D.M. 30 luglio 2003, n. 283* del Ministro dell'economia e delle finanze, è abrogato.

(39) Comma così sostituito dal numero 1) della lettera *bb)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(40) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera *bb)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(41) Comma così modificato prima dal *comma 8 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. In precedenza l'*art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101*, aveva disposto l'inserimento, dopo le parole: «dal presente articolo,», delle parole: «nonché quelle previste dall'*articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. In attuazione di quanto disposto dal predetto *articolo 1, comma 512, della legge*

n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, è soppresso.». La modifica non è stata inserita in quanto evidentemente disarticolata con il testo del comma. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi i due *D.M. 14 febbraio 2006*.

(42) Comma aggiunto dal *comma 8 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Con *D.Dirett. 24 marzo 2006* (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.

(43) Comma aggiunto dall'*art. 5*,